



## **REGOLAMENTO ELETTORALE A.S.D. ALGHERO MARATHON**

### **Art. 1 - Indizione delle elezioni**

1. Il Consiglio Direttivo uscente indice le elezioni per Presidente e Consiglieri con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data in cui avranno luogo.
2. In caso di anticipata cessazione del Consiglio Direttivo, lo stesso indice le elezioni entro il termine di venti giorni dalla data della cessazione.
3. Il decreto di indizione, sarà pubblicato nel sito web dell'Associazione e la pubblicazione sarà comunicata a tutti i soci a mezzo sms, al fine di garantirne un'adeguata informazione. Il decreto è altresì conservato agli atti.
4. Nel provvedimento di indizione il Consiglio Direttivo dovrà indicare:
  - a) il calendario della votazione;
  - b) l'ubicazione della sede elettorale;
  - c) la scadenza per la presentazione delle candidature;
  - d) condizioni di eleggibilità del candidato;

### **Art. 2 – Diritto di voto**

1. Avranno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui verrà esercitato il mandato del Consiglio Direttivo da eleggere.  
La suddetta regolarità viene verificata al momento delle elezioni.
2. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
3. Il voto può essere espresso anche per delega con il massimo di una delega per socio. La delega può essere conferita solo ad altro associato in regola con il tesseramento di cui sopra.

### **Art. 3 – Presentazione delle candidature**

1. I Soci che intendono candidarsi alla nomina di Presidente o Consigliere devono presentare formale istanza utilizzando il modulo di candidatura con le seguenti modalità:
  - a) brevi manu presso la sede sociale Maria Pia Pista Atletica in via Degli Amici del Rugby n.13 ad Alghero.
  - b) tramite e-mail ad [algheromarathon@tiscali.it](mailto:algheromarathon@tiscali.it)
2. La presentazione delle candidature deve avvenire entro e non oltre 24 ore dalla data fissata per lo svolgimento della votazione.
3. Il Segretario dell'Associazione provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti presentati esponendoli nella bacheca della sede sociale.
4. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre un ora dall'apertura delle operazioni elettorali.
5. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati nulli.

#### **Art. 4 – Votazioni**

1. La data di svolgimento, le modalità della votazione e il numero delle cariche disponibili per il biennio successivo, sarà fissata dal Consiglio Direttivo uscente.
2. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti seguendo le seguenti procedure:
  - a) al termine delle operazioni di voto si redige un elenco dei candidati ordinandoli in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. Saranno eletti i candidati con il maggior numero di voti.
  - b) in caso di parità fra candidati che risultino ultimi eletti, si procede ad una seconda votazione con il sistema del ballottaggio. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il candidato più giovane.
3. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

#### **Art. 5 – Convocazione degli elettori**

1. La convocazione degli elettori da parte del Consiglio Direttivo deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della votazione.
2. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni, nonché unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione sarà pubblicata nel sito web dell'Associazione e la pubblicazione sarà comunicata a tutti i soci a mezzo sms, al fine di garantirne un'adeguata informazione.

#### **Art. 6 - Operazioni preliminari**

1. Il giorno della votazione, durante l'apertura dell'Assemblea ordinaria verrà nominata la commissione elettorale ad alzata di mano tra coloro che daranno la propria disponibilità.  
Non potranno far parte della suddetta commissione i soci candidati.  
La commissione sarà composta da 1 Presidente, 1 Segretario e 1 Scrutatore.

#### **Art. 7 - Modalità di voto.**

1. Il segretario della Commissione Elettorale dovrà verificare l'idoneità al voto dei soci presenti di persona e per delega e stilare un elenco degli aventi diritto al voto. Ogni elettore dovrà firmare l'apposito registro delle presenze per se e per l'eventuale delegante.
2. Elezione Presidente.
  - a) L'elettore, riceverà apposita scheda (una seconda scheda se in possesso di regolare delega) con indicati i nominativi dei candidati a Presidente e dovrà apporre una sola preferenza sul candidato scelto.
3. Elezione 6 membri Consiglio Direttivo.
  - a). L'elettore, riceverà apposita scheda (una seconda scheda se in possesso di regolare delega) con indicati i nominativi dei candidati a Consiglieri e dovrà apporre quattro preferenze, uno su ogni candidato scelto.

#### **Art. 9 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario e dallo scrutatore della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica.
2. Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
3. Nel verbale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.
4. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme dei votanti e

inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate.

**Art. 10 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti**

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.
2. Gli eletti sono proclamati dal Presidente della commissione elettorale nel corso dell'Assemblea.
3. Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. Contestualmente il passaggio delle consegne con il Consiglio Direttivo uscente.

**Art. 11 - Ricorsi**

1. Entro i dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso. Il presente regolamento è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in carica.

Alghero 10 Novembre 2012